

**Tribunale di Roma - Sezione XVII civile - Sentenza 18 marzo 2020 n. 5295**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII (ex IX)

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado di appello r.g.n.r. 73308/2016 vertente

TRA

Ma.Ru.,

rappresentato e difeso dall'avv. Ni.La. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via (...), in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione in primo grado;

APPELLANTE

E

Co. S.r.l.,

in persone del legale rappresentante p.t. Le.Pa., rappresentata e difesa dall'avv. Gi.Co. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale (...), in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;

APPELLATO

OGGETTO: pacchetto turistico - danni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto dell'atto di appello è la sentenza n. 10339/2016, depositata in data 24 marzo 2016, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma che, definitivamente pronunciando nella causa n. 81295/13 R.G., promossa da Ma.Ru. nei confronti della Co. S.r.l. rigettava la domanda attorea con condanna alla rifusione delle spese di lite.

La parte appellante, in riforma della sentenza di primo grado chiedeva, previo accertamento della responsabilità contrattuale della società appellata, ex art. 1953 c.c., ex art. 15 delle condizioni generali di contratto ed ex artt. 92 e 93 del d.lgs.206/2005, c.d. Codice del Consumo, nonché ex art. 44 del codice del Turismo, in relazione alle lesioni occorse ad esso appellante in conseguenza del sinistro verificatosi il 27 marzo 2012, di condannare la Co. s.r.l. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche ex art. 2059 c.c., per l'importo complessivo di Euro 3.825,00, di cui Euro 900,00 per spese odontoiatriche, Euro 925 a titolo

di rimborso delle spese di viaggio ed Euro 2.000,00 per danni morali consistiti nel danno da vacanza rovinata, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento lesivo al saldo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

L'evento lesivo si era verificato nel corso della vacanza effettuata dal Ru. a seguito dell'acquisto, in data 20.03.2012, presso l'agenzia di viaggi "Ce." in Roma, di un pacchetto turistico organizzato dal tour operator Co. S.r.l., per due persone, con partenza il 22.03.2012 e ritorno il 30.03.2012, per una vacanza a Zanzibar al costo di Euro 1.850,00.

Il dedotto evento lesivo avveniva in data 27.03.2012 durante il pasto consumato dal Ru. al ristorante della struttura alberghiera "My".

In particolare il Ru. mentre stava mangiando l'insalata, masticava dei pezzi di vetro, riportando la rottura di una faccetta dell'arcata dentaria superiore destra.

Motivi di appello erano:

- la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il giudice di prime cure omesso di valutare correttamente e compiutamente le prove fornite da essa attrice;
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 46 del codice del turismo; omessa applicazione dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici, allegato alla proposta di compravendita di pacchetto/servizio turistico.

La Co. S.r.l. si costituiva in giudizio chiedendo:

di rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o improcedibile ex art. 342 c.p.c., nonché, nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, carente di presupposti e, comunque, sfornito di prova. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio.

Chiedeva, altresì, in caso di riforma della sentenza impugnata:

in via principale, di rigettare la domanda avanzata dal Ru. previo accertamento della totale estraneità ai fatti di causa di essa convenuta, stante l'esimente di cui all'art. 96 cod. cons. e l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario;

in via subordinata, nel caso fosse ritenuta fondata la domanda avanzata dalla parte appellante, di, accertare la reale natura ed entità dei danni subiti dal Ru., anche con particolare riferimento alla loro riconducibilità causale immediata e diretta all'inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, nonché di contenere la misura della condanna nei limiti delle sole voci di danno di cui sarà fornita rigorosa prova e facendo applicazione dei principi di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 cod. civ. e delle limitazioni di legge, rigettando ogni altra richiesta risarcitoria poiché infondata in fatto e diritto nonché l'esagerata ed eccessiva quantificazione di controparte. Con compensazione delle spese del giudizio.

Con ordinanza resa all'udienza in data 8.11.2017 era rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello avanzata dalla società appellata ex art. 342 c.p.c..

Nel merito va premesso che nel caso di specie, *ratione temporis*, va applicato il D. Lgs. 79/2011 (codice del turismo), anteriore alla riforma del maggio 2018, normativa che prevedeva, per quanto di interesse:

all'art.43 secondo comma, l'obbligo per l'organizzatore o intermediario al risarcimento del danno del turista che si avvale di altri prestatori di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti;

all'art.44, che "Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano";

all'art. 46, che "fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali, l'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore".

Ciò detto (premesse che non sono contestate e sono documentate le circostanze relative all'acquisto del pacchetto turistico), si rileva che le circostanze dell'evento lesivo e delle modalità dei fatti (bordo dell'insalatiera scheggiata che aveva comportato la presenza dei vetri nell'insalata che stava mangiando il Ru.) come riportate anche nell'incident report del 28.03.2012, sono confermate dal teste escusso in primo grado, Li.D'A. (ex fidanzata della parte appellante presente al momento dei fatti).

Inoltre, le modalità dei fatti non erano sostanzialmente contestati dalla parte convenuta tanto che, nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione di primo grado, la stessa concludeva per il rigetto della domanda in quanto estranea ai fatti dedotti o per la mancata prova dei danni o del nesso di causalità relativo agli stessi e non sulla mancanza di prova dei fatti dedotti.

La circostanza che la lesione del dente fosse dipesa dalla masticazione del vetro emerge dalla contestualità dell'evento lesivo della dentatura con il momento in cui il Ru. masticava il vetro mentre mangiava l'insalata.

Risulta, poi, evidente che detto danno era conseguente della negligenza del personale del ristorante dell'hotel che non aveva verificato che l'insalatiera fosse scheggiata e che vi fossero dei vetri.

Trattandosi, quindi, di danno causato dalla negligenza di personale della struttura di cui si era avvalsa la parte appellata, organizzatrice del viaggio, quest'ultima è tenuta a rispondere dei danni ex art. 43 codice del turismo.

Non si ritiene, poi, che sia integrata l'esimente di cui all'art.46 del predetto codice del turismo, trattandosi di condotta negligente del personale del soggetto prestatore dei servizi di cui si avvaleva l'organizzatore e non di fatto imprevedibile o inevitabile dipeso dal fatto del terzo.

Si ritiene, poi, provato come il danno al dente sia stato risolto a seguito di un intervento dentistico del costo di Euro 900,00, come comprovato dalla ricevuta fiscale allegata.

Considerato, invece, che il viaggio è stato portato a termine dal Ru. e che non vi è prova che la lesione subita abbia impedito o gravemente danneggiato il prosieguo del residuo periodo di vacanza, si ritiene infondata la richiesta di rimborso del biglietto e di risarcimento danni da vacanza rovinata.

Per quanto detto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Co. s.r.l. va condannata al pagamento, in favore di Ma.Ru. dell'importo di Euro 900,00 oltre la rivalutazione annuale secondo gli indici i.s.t.a.t. dalla data dell'evento lesivo (27.3.2012) al saldo e gli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata, considerata la natura di debito di valore del credito risarcitorio, mentre va rigettata la residua domanda risarcitoria.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'originaria domanda attorea e della particolare natura della questione si ritiene di compensare tra le parti le spese di primo grado.

Le spese di secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. n. 55/2014, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

in parziale riforma della sentenza n. 10339/16 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, condanna la Co. s.r.l. al pagamento, in favore di Ma.Ru., a titolo di risarcimento dei danni, dell'importo di Euro 900,00 oltre la rivalutazione annuale secondo gli indici i.s.t.a.t. dalla data del 27.3.2012 al saldo e gli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata;

conferma la sentenza impugnata in relazione al rigetto della residua domanda risarcitoria;

compensa tra le parti le spese di lite di primo grado;

condanna la Co. s.r.l. alla rifusione, in favore di Ma.Ru., delle spese di lite di secondo grado, liquidate in complessivi Euro 847,00, di cui Euro 700,00 per compensi ed Euro 147 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A., e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2020.